



Viale Portone 4  
casella postale 1220/1319  
CH-6500 Bellinzona  
tel. +41 91 821 10 60  
fax +41 91 821 10 99  
info@cpcedilizia.ch  
www.cpcedilizia.ch

Alle imprese attive nel settore  
dell'edilizia principale  
del Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL  
e-mail: [applicazione@cpcedilizia.ch](mailto:applicazione@cpcedilizia.ch)

Bellinzona, dicembre 2023

## **Partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e formazione continua obbligatori – assunzione dei costi**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

in merito all'assunzione dei costi di corsi di formazione obbligatoria svolti dai collaboratori, con particolare riferimento all'applicazione dell'Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti; OAut, RS 741.521) la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile (CP) ci tiene a comunicare quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 16 cpv. 1 OAut stabilisce che chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto;
- l'art. 18 cpv. 1 OAut sancisce che chi possiede il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci oppure entrambi deve, per ottenerne la proroga, comprovare la frequenza di 35 ore di formazione periodica;
- l'art. 18 cpv. 2 OAut definisce che la formazione periodica può essere frequentata come corso settimanale oppure in corsi singoli. Un corso singolo deve durare almeno sette ore, escluse le pause. Può essere articolato su due giornate consecutive;

- l'art. 13 cpv. 4 dell'Ordinanza 1 concernente la legge federale sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) sancisce che il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale o alla formazione continua sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attività professionale, sulla base di una disposizione legale, **è considerato tempo di lavoro** e come tale, a carico del datore di lavoro;

si rileva che


- se non fosse possibile far capo alle prestazioni di fondi per la formazione professionale che indennizzano le ore perse, queste sono da considerare quale **tempo di lavoro a carico del datore di lavoro**;
- in applicazione dell'art. 327a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), **i costi dei corsi sono a carico del datore di lavoro**. Quest'ultimo – in considerazione del fatto che il beneficiario del certificato di capacità è il collaboratore – può stipulare un accordo che preveda, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il rimborso totale o parziale dei costi al datore di lavoro.

Di seguito si espone un **esempio** di accordo:

- se il lavoratore dovesse terminare il rapporto di lavoro entro 6 mesi dall'ottenimento del certificato è previsto il rimborso dei costi pari al 100%;
- se il rapporto di lavoro termina entro 12 mesi dall'ottenimento del certificato è previsto il rimborso dei costi pari al 50%;
- se termina dopo 24 mesi dall'ottenimento del certificato non è previsto alcun rimborso.

Assicurandovi che il segretariato della Commissione paritetica è a vostra disposizione nel caso necessitaste di ulteriori chiarimenti o informazioni, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale  
dell'edilizia e del genio civile**

  
P. Locatelli  
Presidente

  
O. B. De Leoni  
Vicepresidente